

Roma, 17 marzo 2015

A tutte le Aziende  
che applicano il CCNL  
delle piccole e medie industrie  
EDILI ED AFFINI

Alle Associazioni piccole e medie industrie

**OGGETTO: Procedura relativa alla gestione delle *contribuzioni contrattuali e adesioni contrattuali* a Fondapi, art. 90 del CCNL Edili-pmi**

Spettabile Azienda,

Il CCNL Edili-pmi rinnovato nel 2014, prevede, con decorrenza 1 gennaio 2015, il versamento al Fondo Fondapi di un *contributo contrattuale* nella misura ivi prevista a favore dei lavoratori soggetti al Contratto. L'istituzione del citato *contributo contrattuale* è prevista nell'art. 90 del CCNL Edili piccole e medie industrie siglato il 12 novembre 2014.

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL citato hanno inoltre sottoscritto, il 9 marzo 2015, un Accordo attuativo delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali sopra richiamate (**allegato**).

### **Modalità di calcolo del contributo contrattuale**

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL Edili-pmi, con Accordo del 9 marzo 2015, hanno stabilito le seguenti modalità di calcolo del contributo contrattuale:

*“Il contributo contrattuale al Fondo Fondapi, decorrente dal 1° gennaio 2015, per i lavoratori operai si calcola secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Per i lavoratori impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per questi e per gli operai il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli esiti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il contributo a Fondapi è assoggettato esclusivamente al contributo INPS di solidarietà del 10% (art. 16 D. Lgs. 252/2005) ed è deducibile da reddito complessivo del lavoratore nel limite di euro € 5.164,57 (art. 8, comma 4 D. Lgs. 252/2005). L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento relativo ai mesi di gennaio e febbraio, a causa di problematiche tecniche dovute all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.*

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL Edili-pmi hanno, infine, sottoscritto, il 9 marzo 2015 il **vademecum operativo sul contributo contrattuale, corredato di tabelle contributive ufficiali per operai, impiegati e apprendisti (allegato).**

Si riportano di seguito le indicazioni sul funzionamento del contributo contrattuale a favore dei lavoratori soggetti al CCNL sopra richiamato.

**Per i lavoratori già associati a Fondapi alla data del 01/01/2015** (per avere sottoscritto il modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento di TFR al Fondo Pensione), **tale contributo si somma alle fonti contributive ordinarie** (1,10% a carico azienda, 1,10% a carico lavoratore e/o TFR maturando) ed è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione del CCNL sopra richiamato anche nel caso in cui il lavoratore sospenda il contributo dell'1,10% a proprio carico e quindi quello dell'1,10% a carico del datore di lavoro oppure trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale, per uscita dal CCNL sopra richiamato, e poi torni ad essere soggetto a tale Contratto.

**Per i lavoratori non ancora associati a Fondapi alla data del 01/01/2015,** il versamento del **contributo contrattuale**, dovuto ai sensi del CCNL sopra richiamato, **determina l'iscrizione** degli stessi al Fondo Pensione (**adesione contrattuale**), senza ulteriori obblighi contributivi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione a proprio carico dell'1,10% e quindi quella dell'1,10% a carico del datore di lavoro e/o la fonte contributiva relativa al TFR maturando. Anche per gli aderenti contrattuali (cioè quelli associati a Fondapi per effetto del solo contributo contrattuale), il contributo contrattuale è, naturalmente, dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione del CCNL sopra richiamato, anche nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale, per uscita dal CCNL sopra richiamato, e poi torni ad essere soggetto a tale Contratto.

**Registrazione dell'adesione contrattuale nel libro soci di Fondapi e trasmissione dei relativi flussi contributivi da parte dell'Azienda**

A seguito dell'*adesione contrattuale* a Fondapi, i lavoratori interessati (cioè quelli che non erano ancora iscritti a Fondapi al **01/01/2015**) vengono registrati nel libro soci del Fondo Pensione con la nuova tipologia di adesione denominata "**adesione contrattuale**".

I lavoratori iscritti a Fondapi per effetto dell'*adesione contrattuale* sono perfettamente equiparati ai lavoratori iscritti a Fondapi per effetto della sottoscrizione del tradizionale modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione: tali lavoratori esercitano, quindi, le medesime facoltà e diritti di tutti gli altri associati a Fondapi, ivi compreso l'esercizio del diritto di candidatura e di voto alle elezioni dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione e hanno diritto, naturalmente, alle medesime prestazioni.

La registrazione dell'*adesione contrattuale* da parte di Fondapi si realizza mediante la trasmissione dei relativi dati anagrafici da parte delle aziende e, successivamente, la trasmissione mensile dei relativi dati contributivi.

- A) Le aziende che sono iscritte al sistema delle Casse Edili / Edilcasse, in quanto aventi alle proprie dipendenze sia operai che impiegati, utilizzano, a tal fine il consueto canale di trasmissione dati in uso presso le rispettive Casse Edili / Edilcasse di riferimento.
- B) **Le aziende che, invece, non hanno operai alle proprie dipendenze e quindi non sono iscritte al sistema delle Casse Edili / Edilcasse, possono scegliere alternativamente se:**

**B.1) attivare un canale di trasmissione dati con la Cassa Edile / Edilcassa operante nel territorio in cui operano oppure**

**B.2) attivare un canale di trasmissione dati direttamente con il Fondo Fondapi.**

Di seguito le indicazioni e modalità operative relative al precedente punto B.2), cioè alle aziende che scelgono di attivare un canale diretto di trasmissione dati con Fondapi anziché richiedere l'intermediazione della Cassa Edile / Edilcassa territorialmente competente.

Se l'**Azienda** è **già iscritta** a Fondapi potrà operare utilizzando i **codici già in suo possesso**.

Qualora l'**Azienda non fosse presente** nel database del Fondo, **sarà necessario che essa si registri** per poter aprire la posizione contributiva e poter ottenere il Codice Associativo, la UserId e la Password.

Sulla Home-page del sito [www.fondapi](http://www.fondapi) è disponibile il link "**Registrazione on-line nuova Azienda**"; al termine della procedura di registrazione **viene prodotta una "Scheda anagrafica Azienda"** che dovrà essere trasmessa a Fondapi, completa di timbro e firma dell'azienda, per e-mail ([edili@fondapi.it](mailto:edili@fondapi.it)) oppure per fax (06 3214994). Alla ricezione della Scheda il Fondo provvederà ad autorizzare la registrazione ed invierà all'azienda, per e-mail, la conferma con i Codici attribuiti.

In alternativa alla “registrazione on line” è possibile scaricare dalla sezione Moduli del sito [www.fondapi.it](http://www.fondapi.it) la “Scheda anagrafica azienda” da compilare manualmente. Questa modalità, se non strettamente necessaria, è sconsigliata perché meno veloce e a maggior rischio di imprecisioni anagrafiche (proprio perché il caricamento verrebbe fatto manualmente).

### **Trasmissione a Fondapi delle anagrafiche dei lavoratori**

All'interno dell'area riservata “DISTINTA FACILE – INVIO DATI” è disponibile, dal 1° febbraio 2015, la funzionalità per la trasmissione on line delle anagrafiche dei lavoratori che aderiscono a Fondapi per effetto dell'*adesione contrattuale*. La trasmissione dei dati anagrafici dei lavoratori da parte dell'azienda andrà effettuata necessariamente prima della trasmissione dei relativi dati contributivi. **La scadenza indicativa di riferimento per l'invio dei dati anagrafici è il 15 febbraio 2015 per i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2015: tali anagrafiche non andranno più trasmesse al Fondo pensione successivamente. Entro il 15 marzo andranno trasmesse a Fondapi le nuove eventuali adesioni contrattuali conseguenti alle nuove assunzioni effettuate nel corso del mese di febbraio unitamente agli eventuali nuovi conferimenti di TFR tacito al Fondo Pensione, e così via per i mesi successivi.**

Le *adesioni contrattuali* potranno essere inviate utilizzando il medesimo tracciato degli iscritti silenti. Per scaricarlo andare sulla home-page del sito [www.fondapi.it](http://www.fondapi.it), entrare nella sezione “**DISTINTA FACILE - INVIO DATI**”, effettuare il Login e dall'area “**Importazione aderenti Silenti**”:

- cliccare su “*Scarica il documento con tracciati ed esempi*”
- aprire il “*template\_silenti*”
- scaricare le istruzioni “*Tracciati di comunicazione.pdf*” e il tracciato da compilare “*silenti.xls*”

All'interno del tracciato **andrà inserita la dicitura “X”** al posto di “S” sul primo campo del dettaglio nel caso in cui si trattasse di invio di anagrafica iscritto contrattuale. All'interno dello stesso file si possono inserire sia righe di iscrizioni silenti che di iscrizioni contrattuali.

L'invio telematico dovrà essere effettuato nella medesima area “DISTINTA FACILE – INVIO DATI”, mediante Login, utilizzando la funzione “**Importazione Adesioni Silenti**”.

Sarà sufficiente andare a prendere il tracciato compilato e cliccare su “*Conferma*”.

## **Trasmissione a Fondapi dei flussi contributivi mensili**

Una volta inviati i dati anagrafici degli aderenti contrattuali, l'azienda dovrà **trasmettere mensilmente** le relative contribuzioni.

All'interno dell'area riservata "DISTINTA FACILE – INVIO DATI" sono disponibili, dal 1° febbraio 2015, le istruzioni e il tracciato (precompilato con un esempio) per l'invio del flusso di contribuzione.

Per scaricare i tracciati andare sulla home-page del sito [www.fondapi.it](http://www.fondapi.it), entrare nella sezione "**DISTINTA FACILE - INVIO DATI**", effettuare il Login e dall'area "**Invio distinta di contribuzione**":

- cliccare su "*Scarica il documento con tracciati ed esempi*"
- aprire il "*template\_contribuzione*"
- aprire la cartella "*Template tracciati per contribuzione aziende edili*"
- scaricare le istruzioni "*Tracciati di comunicazione standard.pdf*" e il tracciato da compilare "*esempio\_ctrb\_contrattuali\_azienza.xls*"

Il file excel, una volta salvato sul pc dell'Azienda e compilato per il primo mese di contribuzione può essere riutilizzato per i mesi successivi semplicemente aggiornando le date di competenza del contributo e il relativo importo (quindi riciclando i dati dell'azienda e quelli anagrafici dei lavoratori interessati, se non ci sono variazioni).

**Attenzione:** per le aziende del settore Edile-pmi che hanno aderenti a Fondapi precedenti alla data del 1/1/2015, il nuovo tracciato excel qui descritto **SOSTITUISCE la precedente distinta di contribuzione che non dovrà essere più utilizzata perché priva del campo "contributo contrattuale"**.

All'interno del nuovo file excel dovranno essere inserite quindi tutte le voci contributive a Fondapi: **contributo contrattuale e, laddove presenti, anche contributo a carico del lavoratore, contributo a carico dell'azienda, TFR.**

Il contributo contrattuale va sommato agli eventuali altri contributi dell'iscritto (contributo a carico del lavoratore, contributo a carico dell'azienda, TFR) per determinare il totale da versare.

L'invio telematico dovrà essere effettuato nella medesima area "DISTINTA FACILE – INVIO DATI", mediante Login, utilizzando la funzione "**Invio distinta di contribuzione**".

Sarà sufficiente andare a prendere il tracciato compilato e cliccare su "*Conferma*".

Il bonifico andrà effettuato **entro il 21 del mese successivo a quello di competenza:** ad esempio, il contributo relativo a gennaio 2015 andrà bonificato a Fondapi entro il 21 febbraio 2015, per

consentirne la valorizzazione finanziaria entro la fine dello stesso mese, come previsto dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di previdenza complementare.

### **La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione esplicita**

Gli iscritti a Fondapi per effetto dell'adesione contrattuale sono naturalmente liberi di aggiungere al contributo contrattuale ulteriori contribuzioni, secondo le misure già attualmente previste dalle Fonti istitutive del Fondo. Potranno quindi attivare la contribuzione a proprio carico pari all'**1,10%** della retribuzione, attivando conseguentemente l'ulteriore **1,10%** a carico del datore di lavoro, e destinare a Fondapi il proprio TFR maturando.

L'esercizio di tali opzioni dovrà opportunamente avvenire tramite sottoscrizione dell'apposita modulistica di adesione, così da consentire al Fondo la raccolta delle altre informazioni utili a gestire la posizione individuale e/o richieste dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (comparto di investimento preferito, misure contributive, residenza e domicilio aggiornato, titolo di studio, ecc.).

La scelta di incrementare esplicitamente la contribuzione al Fondo comporterà quindi la trasformazione della tipologia di adesione da *contrattuale* in *esplicita*. Tale trasformazione verrà eseguita a seguito dell'invio del modulo di adesione esplicita al Fondo compilato e sottoscritto dal lavoratore.

La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall'adesione contrattuale (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite) allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti.

### **La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita (per tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione)**

Nel caso in cui un lavoratore, già iscritto al Fondo per effetto dell'*adesione contrattuale*, destini tacitamente a Fondapi il proprio TFR maturando dopo sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro effettuerà la conseguente segnalazione a Fondapi attraverso l'apposita funzionalità presente nell'area riservata alle aziende sul sito [www.fondapi.it](http://www.fondapi.it).

Il Fondo modificherà quindi *l'adesione contrattuale* in *adesione tacita*.

La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall'*adesione contrattuale* (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite), allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti.

**Adesione contrattuale: rapporto con altre forme pensionistiche complementari (negoziali e non) e il trattamento della liquidazione totale e del trasferimento della posizione individuale**

Il *contributo contrattuale* di cui al CCNL **Edili-pmi** rinnovato nel 2014 è dovuto, a partire da gennaio 2015, dal momento dell'assunzione e per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane soggetto a tale Contratto. **Come previsto dalle Parti Sociali, tale contributo è dovuto esclusivamente al Fondo Fondapi, con riferimento a tale Contratto collettivo di lavoro.** Per effetto degli Accordi assunti dalle Parti Istitutive in attuazione del CCNL sopra richiamato, infatti, il **contributo contrattuale maturando** non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, diverse da Fondapi. La posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione, comprensiva del contributo contrattuale, è invece portabile presso una forma pensionistica complementare diversa da Fondapi, scelta dai lavoratori interessati, a condizione che siano decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Fondapi (come previsto dalle disposizioni vigenti in materia). In questo modo il datore di lavoro ed il sistema delle Casse Edili / Edilcasse non dovranno interrogarsi, di volta in volta, sulla destinazione del *contributo contrattuale* maturando mese per mese, avendo quest'ultimo come unica destinazione il Fondo Fondapi.

Anche dopo il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, il contributo contrattuale maturando di cui al CCNL sopra richiamato è comunque dovuto a Fondapi: la posizione individuale conseguentemente maturata sarà quindi portabile ad altra forma pensionistica complementare decorsi altri due anni dal precedente trasferimento.

**Rilevanza della contribuzione al Fondo pensione ai fini della regolarità contributiva**

Le Parti Sociali, con la sottoscrizione dell'Accordo del 9 marzo 2015, hanno stabilito che *“la contribuzione dovuta al Fondapi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile, secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili / Edilcasse”*.

Gli uffici del Fondo sono a disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazione.  
Grazie della collaborazione .

I contatti di riferimento sono:

e-mail: [edili@fondapi.it](mailto:edili@fondapi.it)

tel.: 199.28.00.38 selezione 2 – Fax: 06 3214994

Cordiali saluti

Il Direttore  
Mauro Bichelli

Addì, 9 marzo 2015

Tra

CONFAPI ANIEM  
Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini  
Aderenti a Confapi

e  
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Visto il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 12.11.2014, di seguito riportato;

Vista la disciplina contrattuale in materia di previdenza complementare, di cui all'art. 90 del suddetto CCNL, "Viene istituito a partire dal 1.01.2015, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 8 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi.

Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1.01.2015, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

Alla luce della nuova normativa contrattuale sulla previdenza complementare integrativa, Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea ritengono necessario partecipare agli organismi di rappresentanza e gestione del Fondapi.







Per garantire la partecipazione di Confapi Aniem e delle OO.SS. sindacali di categoria – Feneal, Filca e Fillea – al Fondo Fondapi, che nel contratto firmato il 12.11.2014 viene riconosciuto come fondo di riferimento per la previdenza complementare del settore edilizia per il CCNL Confapi Aniem, visti gli accordi del 28.04.2006, le Parti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente al fine di garantire adeguata rappresentanza al settore edile e affini in seno agli organi del Fondo.

Le Parti chiedono pertanto un incontro con i rappresentanti di Fondapi, al fine di avviare il necessario confronto volto ad individuare fin da subito possibili forme di partecipazione delle organizzazioni interessate alle attività e alle riunioni degli organi del Fondo.

A tale scopo, le parti sottolineano la totale adesione dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL al Fondo per via contrattuale (essendo quindi l'unica categoria con il 100% di adesioni)."

Visto il contributo contrattuale di 8 euro, così riparametrato:

LIVELLO	PARAMETRO	CONTRIBUTO





7	200	16,00
6	180	14,40
5	150	12,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00

Visto quanto stabilito nell'accordo tra Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea del 9 marzo 2015

si concorda quanto segue:

1. Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1.01.2015, il *contributo* contrattuale di euro 8 (riparametrati su base 100) è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
2. Per i lavoratori non già iscritti al Fondapi al 1.01.2015, il versamento del contributo contrattuale di euro 8 (riparametrati su base 100) determina l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli organi di amministrazione del Fondo, in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Ciascun lavoratore rimane libero di destinare al Fondo versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale, secondo le modalità e le regole già previste dalle fonti istitutive del Fondo, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
3. Il contributo contrattuale al Fondapi non è revocabile né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore è soggetto al sopra richiamato CCNL. Il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dal Fondo Fondapi;
4. La posizione individuale maturata presso il Fondapi, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione al Fondapi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
5. Ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondapi secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative che saranno appositamente indicate dal Fondo, a cui pertanto si rinvia integralmente;
6. La contribuzione dovuta al Fondapi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile, secondo le regole generali in essere presso il sistema delle casse edili/edilcasse.

Con riguardo al calcolo del contributo contrattuale, le parti concordano che:

1. Per i lavoratori operai, il contributo contrattuale si calcola secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate;
2. Per i lavoratori impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per questi e per gli operai il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero;
3. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli esiti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
4. Il contributo al Fondapi è assoggettato esclusivamente al contributo INPS di solidarietà del 10% (art. 16 D. Lgs. 252/2005) ed è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore nel limite di € 5.164,57 (art. 8, comma 4 D. Lgs. 252/2005);
5. L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento relativo ai mesi di gennaio e febbraio, a causa di problematiche tecniche dovute all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.


Con riferimento all'applicazione delle previsioni di cui al presente accordo, le parti rimandano al vademecum applicativo ivi allegato (Allegato 2).

Letto, confermato e sottoscritto


FENEAL - UIL



FILCA - CISL



CONFAPI ANIEM



FILLEA - CGIL



Allegato 1 – TABELLE CONTRIBUTO CONTRATTUALE

	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per LIVELLI	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
IMPIEGATI	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	
	7	200	16				Per gli impiegati non è prevista la riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
	6	180	14,4				
	5	150	12				
	4	140	11,2				
	3	130	10,4				
	2	117	9,36				
1	100	8					
	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per LIVELLI	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
OPERAI	A	B	C	$D = C * 18,5$	$E = C + D$	$E / 173$	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	140	11,2	2,072	13,272	0,0767	
	3	130	10,4	1,924	12,324	0,0712	
	2	117	9,36	1,7316	11,0916	0,0641	
	1	100	8	1,48	9,48	0,0548	

## VADEMECUM

### FONDAPI CONTRIBUTO "CONTRATTUALE"

Come noto, l'accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore edile e affini dispongono, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il versamento al FONDAPI (Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese) di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il CCNL medesimo (c.d. contributo "contrattuale").

Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, sia per i lavoratori non iscritti.

Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo contrattuale in esame.

#### 1) Fonti:

- accordo 12 novembre 2014 per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore edile e affini;
- accordi nazionali 9 marzo 2015

2) **Previsione contrattuale:** contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Fondapi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli.

3) **Decorrenza del contributo:** 1 gennaio 2015

#### 4) Procedure per il calcolo del contributo

Il contributo "contrattuale" a Fondapi si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%.


L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

In sostanza, il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, **con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate**. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore, come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.

L'importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili/Edilcasse che non prevedono l'accantonamento delle ferie, in quanto le imprese interessate, in occasione dell'erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza.

Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità.

Per tali lavoratori, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'AS', 'G', 'JL', and 'AN'.

Per gli impiegati, il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario, mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario.

Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.

Il contributo contrattuale Fondapi per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l'erogazione della 13° e della 14° mensilità.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli impiegati, nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai CCNL del settore.

Per i dipendenti retribuiti a ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.


5) **Part time impiegati:** salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.

6) **Lavoratori già associati al Fondapi:** per i lavoratori già associati al Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato.

7) **Lavoratori non già associati:** per i lavoratori non già associati al Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l'iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall'Organo di Amministrazione dello stesso in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per le contribuzioni ulteriori rispetto al citato contributo contrattuale, si fa riferimento all'accordo del 9 marzo 2015 ed alle circolari emanate dal Fondo.

8) **Natura irrevocabile del contributo:** Il contributo contrattuale al Fondapi non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è applicato il CCNL di riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse da Fondapi.

La posizione individuale maturata presso il Fondo suddetto, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Fondapi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink at the bottom of the page. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a small arrow-like mark, and two more distinct signatures.

9) **Modalità di versamento del contributo contrattuale a Fondapi:** ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso il fondo stesso, a cui pertanto si rinvia integralmente.

Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo Fondapi:

a) ricorrere all'intermediazione della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta) e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo;

oppure, in alternativa,

b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L'apertura di tale canale richiede il censimento dell'azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo riportate sul sito [www.fondapi.it](http://www.fondapi.it) ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).

#### 10) **Contributo Inps di solidarietà.**


Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

#### 11) **Aspetti fiscali.**

Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all'art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 252/05)

#### Allegati:

- Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Fondapi



The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Angela Felvi'. To its right, there are several smaller, more compact signatures and initials, including one that looks like 'D' and another that looks like 'L'.

Allegato 1 – TABELLE CONTRIBUTO CONTRATTUALE

**IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori mensili)**

LIVELLI	1 gennaio 2015
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

**OPERAI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori orari \*)**

LIVELLI	1 gennaio 2015
4	0,0767
3	0,0712
2	0,0641
1	0,0548

**APPRENDISTI- CONTRIBUTO CONTRATTUALE**

Apprendisti Impiegati: 8 euro mensili

Apprendisti Operai: 0,05 euro orari (\*)

*\* Il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.*

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'M. M. M.'. To its right, there are smaller initials 'EP' and 'DL'. Further right, there is a signature that looks like 'per' and another signature that is more cursive and difficult to decipher. The signatures are written in black ink on a white background.